



Consiglio  
dell'Unione europea

**Bruxelles, 5 agosto 2020  
(OR. en)**

**10084/20**

**ECOFIN 703  
UEM 252  
STATIS 30  
PE 47**

## **RELAZIONE**

---

Origine:	Secretary-General of the European Commission, signed by Mr Jordi AYET PUIGARNAU, Director
in data:	4 agosto 2020
Destinatario:	Mr Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Secretary-General of the Council of the European Union

---

n. doc. Comm.:	COM(2020) 354 final
Oggetto:	RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2016/792 relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e all'indice dei prezzi delle abitazioni

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2020) 354 final.

Bruxelles, 4.8.2020  
COM(2020) 354 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL  
CONSIGLIO**

**sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del  
regolamento (UE) 2016/792 relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e  
all'indice dei prezzi delle abitazioni**

## **1. CONTESTO**

Il regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e all'indice dei prezzi delle abitazioni è stato adottato nel maggio 2016<sup>1</sup>.

L'articolo 10 del regolamento (UE) 2016/792 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati. A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del medesimo regolamento, tale potere può essere utilizzato per modificare la classificazione COICOP europea<sup>2</sup> di cui all'allegato I. L'articolo 4, paragrafo 5, prevede il potere di adottare atti delegati per modificare l'articolo 4, paragrafo 4, mentre a norma dell'articolo 5, paragrafo 8, tale potere può essere utilizzato per modificare l'elenco dei sottoindici esclusi.

A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, il potere di adottare atti delegati è conferito per un periodo di cinque anni a decorrere dal 13 giugno 2016. Tale potere è tacitamente prorogato per periodi di cinque anni, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga.

La Commissione è tenuta a elaborare una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La presente relazione adempie tale obbligo.

## **2. ESERCIZIO DEL POTERE DI ADOTTARE ATTI DELEGATI CONFERITO ALLA COMMISSIONE A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/792**

La Commissione non ha ancora esercitato il potere di adottare atti delegati conferitole dal regolamento (UE) 2016/792.

Dal momento in cui il regolamento (UE) 2016/792 è entrato in vigore, la Commissione non ha ritenuto necessario aggiornarne l'articolo 4, paragrafo 4, l'articolo 5, paragrafo 8, o l'allegato I. Si prevede tuttavia che l'allegato I dovrà essere aggiornato entro i prossimi cinque anni per tener conto delle modifiche della COICOP delle Nazioni Unite. Tale aggiornamento accrescerà la pertinenza degli indici dei prezzi al consumo armonizzati per le attuali strutture economiche.

## **3. CONCLUSIONI**

La Commissione non ha ancora esercitato il potere di adottare atti delegati conferitole dal regolamento (UE) 2016/792.

---

<sup>1</sup> GU L 135 del 24.5.2016, pag. 11.

<sup>2</sup> Classificazione dei consumi individuali secondo la funzione. La classificazione COICOP europea è una versione della classificazione COICOP mantenuta dalle Nazioni Unite.

La Commissione ritiene di dover continuare a disporre di tale potere in quanto in futuro potrebbe avere necessità di adottare un atto delegato per modificare l'articolo 4, paragrafo 4, l'articolo 5, paragrafo 8, o l'allegato I, al fine di migliorare gli indici dei prezzi al consumo armonizzati e l'indice dei prezzi delle abitazioni.